



COMUNE DI GIARDINI NAXOS CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA ORDINARIA Reg. Del. N. 07 del 28.03.2019

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 c. 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, nei confronti della Società Immobiliare I Portali S.p.A in esecuzione della sentenza del TAR Catania n. 1983/18.

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** addì **VENTOTTO** del mese di **MARZO** alle ore **19,00 e seguenti** in **GIARDINI NAXOS** nella consueta sala delle adunanze del Comune, nella seduta **ordinaria** di (1) **apertura** che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

		Presenti			Presenti
1)	Licciardello Sonia	SI	10)	Patinella Claudio	NO
2)	Donzì Antonio	SI	11)	Arcidiacono Maria Antonella	SI
3)	Bevacqua Danilo Rosario	SI	12)	Cundari Angelo	NO
4)	Cingari Carmelo	SI	13)	Costantino Alessandro Carmelo	SI
5)	Pietrocitto Rosa	SI	14)	Sapia Mario	SI
6)	Lo Turco Giancarlo	SI	15)	Sofia Valentina	NO
7)	D'Angelo Martina	SI			
8)	Amoroso Mario Enzo	SI			
9)	Galofaro Salvatore	NO			

Presenti n. 11	Assenti n. 04
-----------------------	----------------------

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Geom. Danilo Bevacqua Presidente del Consiglio apre la seduta – Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Roberta Freni.

Vengono scelti dal Presidente del Consiglio come scrutatori i Consiglieri: d'Angelo Martina, Pietrocitto Rosa e Arcidiacono Maria Antonella.

(1) apertura o ripresa o prosecuzione

Il Presidente dà quindi lettura della proposta di deliberazione di cui al punto 6 all'o.d.g. avente a oggetto: “Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 c. 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, nei confronti della Società Immobiliare I Portali Spa in esecuzione della sentenza del TAR Catania n. 1983/18” e, su richiesta del Consigliere Sapia, dà lettura del relativo parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consigliere Licciardello dà atto che i lavori della Commissione in data odierna sono stati incentrati sulle proposte di deliberazione in materia tributaria e non c'è stato quindi il tempo necessario per esaminare la proposta in discussione.

Il Consigliere Cingari chiede da cosa derivi il debito in questione, visto che si tratta dell'annullamento di un verbale della Polizia Municipale, evidentemente sbagliato.

Il Presidente rammenta che il riconoscimento di debito fuori bilancio derivante da sentenza è un atto dovuto da parte dell'organo consiliare che non sana eventuali responsabilità a carico degli Uffici e dei funzionari comunali.

Il Consigliere Cingari ritiene di non essere tenuto ad approvare la proposta come suggerito dal Presidente.

Il Consigliere Licciardello rammenta che si tratta del riconoscimento di un debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 c. 1 lett. a) del TUEL, tra l'altro urgente da approvare dal momento che l'Ente è già stato messo in mora dal legale di controparte e ogni ulteriore temporeggiamento procurerebbe soltanto un danno ulteriore derivante da una eventuale procedura esecutiva. Condivide, rispetto all'intervento del Consigliere Cingari, la preoccupazione derivante dalla condanna dell'Ente causata da un atto amministrativo viziato e in tal senso sollecita i Responsabili a curare l'aggiornamento proprio e del personale assegnato per evitare di produrre provvedimenti illegittimi i cui danni si riflettono sull'Ente.

Il Segretario Generale, in relazione alle eccezioni sollevate sui tempi e sull'urgenza da parte del Consigliere Licciardello, chiarisce che la proposta redatta dall'Ufficio contenzioso risale al 4 febbraio u.s., sulla quale però i Revisori hanno reso parere soltanto il 12 marzo u.s. Specifica che la sentenza di che trattasi è stata notificata all'Ente alla fine dell'anno 2018 e che l'Ufficio contenzioso ha proceduto a predisporre immediatamente la proposta di deliberazione del relativo riconoscimento, sulla quale però il Collegio dei Revisori si è espresso con un parere pervenuto in data 27 dicembre 2018 e quindi non in tempo utile per l'inserimento della proposta e la trattazione in Consiglio Comunale entro la fine dell'anno. Conclude che pertanto l'Ufficio si è visto costretto a predisporre la nuova proposta, oggi in discussione, uguale nei contenuti ma con imputazione dei costi sull'esercizio finanziario 2019.

In assenza di ulteriori interventi in merito, **il Presidente** sottopone la proposta di deliberazione a votazione. Si vota a scrutinio palese, per alzata di mano, e si ottengono i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: n. 11 (undici);

Consiglieri votanti: n. 11 (undici);

Voti favorevoli: n. 7 (sette).

Voti contrari: n. 0 (zero);

Astenuti: n. 4 (quattro – Cingari, Costantino, Arcidiacono e Sapia).

Il Consiglio Comunale

Udita la proposta avente ad oggetto: “Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 c. 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, nei confronti della Società Immobiliare I Portali Spa in esecuzione della sentenza del TAR Catania n. 1983/18”, che si allega al presente atto per

farne parte integrante e sostanziale;
Visti gli esiti della votazione in premessa riportati;
Visto il vigente regolamento del Consiglio Comunale;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana

Delibera

Approvare la proposta avente ad oggetto: "Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 c. 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, nei confronti della Società Immobiliare I Portali Spa in esecuzione della sentenza del TAR Catania n. 1983/18", che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.



COMUNE DI GIARDINI NAXOS
Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 2 DEL 4.02.18

Oggetto:	Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett.a) del D.lgs. n. 267/2000, nei confronti della Società Immobiliare " I Portali Spa in esecuzione della Sentenza del TAR Catania n. 1983/18.
Settore	Ufficio Contenzioso
Proponente	L'ASSESSORE AL CONTENZIOSO

Premesso che:

- la Società "Immobiliare I Portali Spa proponeva ricorso al Tar di Catania contro il Comune di Giardini Naxos per l'annullamento, previa sospensione, delle Ordinanze di Ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa nn. 6 del 25.05.2016 e 9 del 26.07.2016 nonché della nota prot. n. 3744 del 19.04.2016 e del verbale di accertamento PM 1534 del 09.03.2016, con vittoria di spese;
- con Sentenza n. 1983/2018, il Tar di Catania ha accolto il ricorso promosso dalla Società Immobiliare "I Portali Spa" e per l'effetto ha annullato gli atti impugnati e condannato il Comune di Giardini Naxos al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in €. 2000,00, oltre accessori di legge e contributo unificato quantificate complessivamente in euro 3568,24;

Rilevato che la suddetta sentenza è esecutiva per legge e che pertanto al fine di evitare ulteriori danni all'ente derivante da eventuale notifica di atto di precetto da parte della Società Immobiliare "I Portali Spa" l'ufficio scrivente ha predisposto il conteggio delle spese liquidate in sentenza, escluso il costo del contributo unificato, richiesto, con nota prot. n. 25556 del 13.11.2018 al procuratore, della Società, Avv. Giovanni Pappalardo nonché la verifica del conteggio effettuato dall'ufficio;

Che l'Avv. Giovanni Pappalardo ha comunicato, con nota del 17.12.2018, prot. n. 29022, che il conteggio ricevuto è corretto allegando copia della ricevuta del contributo unificato;

Visto l'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e provvedimenti esecutivi e provvedano quindi al finanziamento della rispettiva spesa;

Considerato che nella fattispecie in oggetto ricorrono i presupposti di cui al citato art. 194, comma 1, lett. a) del T.U.E.L. e che, pertanto, è possibile procedere al finanziamento della somma complessiva di €. 3568,24 mediante imputazione della spesa sul redigendo bilancio di previsione esercizio finanziario 2019/2021;

Atteso che l'Ente trovasi in regime di gestione provvisoria, ma che, trattandosi di sentenza esecutiva, occorre procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, al fine di evitare un danno patrimoniale grave e certo all'Ente;

Visto il vigente regolamento di Contabilità;

Visto l'art. 194, comma 1, lettera a) del d. Lgs. N. 267/00;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

SI PROPONE

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

Di riconoscere, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio, ammontante ad euro €. 3568,24 in esecuzione della sentenza n. 1983 del Tar di Catania su ricorso n. 1538 del 2016, promosso dalla Società Immobiliare "I Portali Spa contro il Comune di Giardini Naxos;

Dare atto che, ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.00 è attivato automaticamente l'esercizio provvisorio sulla base del bilancio trascorso;

Di imputare la spesa di €. 3568,24 al Cap. ⁶⁶⁴²⁻² ~~(24)~~, che presenta la necessaria disponibilità, come da cronoprogramma sotto riportato; _{Publ.}

Approvare il seguente cronoprogramma di spesa e sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili):

SPESA - CAP.:			
Imputazione dell'impegno		Esigibilità delle somme	
ANNO	IMPORTO €.	ANNO/MESE	IMPORTO €.
2019	3568,24	2019	3568,24
TOTALE		TOTALE	

Dare atto che con successiva determinazione del responsabile dell'Ufficio Contenzioso si provvederà alla liquidazione in favore della Società Immobiliare I Portali Spa della somma complessiva di €. 3568,24 sul conto corrente indicato dalla stessa;

Di trasmettere copia della presente deliberazione, a cura del Responsabile del I Settore, al Responsabile del IV^ Settore, alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art.23 comma 5, della L.n. 289/2002;

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, al fine di evitare un aggravio di spese derivante dalla notifica dell'atto di precetto da parte della Società Immobiliare I Portali Spa.

Il Responsabile dell'Istruttoria

Sig.ra Sturiale Carmelina

Carmelina Sturiale
21.01.2019

Il Proponente

[Firma]

Comune di Giardini Naxos
Città Metropolitana di Messina
Collegio dei Revisori dei Conti

Al Sindaco
Al Segretario Generale
Al Responsabile del Servizio Finanziario
Al Responsabile Settore Operativo

Verbale n. 04/2019 del 12/03/2019

Oggetto: *Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), nei confronti della Società Immobiliare "I Portali Spa" in esecuzione della Sentenza del TAR di Catania n. 1983/18.*

L'anno 2019, il giorno 12 del mese di marzo, alle ore 9,30, si riunisce in audio conferenza il Collegio dei Revisori giusta nomina di cui alla deliberazione di C.C. n. 60 del giorno 02/10/2018, immediatamente esecutiva.

Sono presenti:

- il Revisore Giardina Carolina – qualifica Presidente;
- il Revisore Pietro Giuseppe Famà – qualifica Componente;
- il Revisore Gaspare Giuseppe Mulè qualifica Componente.

Premesso che, in data 18/12/2018 è stata trasmessa al Presidente del Collegio dei Revisori del Comune di Giardini Naxos la proposta di deliberazione di C.C. N. 69 del 18/12/2018 per acquisire il relativo parere ai sensi dell'art. 239 c.1 lett. b) numero 6) del D. Lgs n.267/2000 e s.m.i..

Premesso che, in data 27/12/2018 è stato trasmesso dal Collegio dei Revisori il verbale n.29, firmato digitalmente, in cui esprimeva *"parere favorevole sulla proposta di deliberazione riguardante "Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), nei confronti della Società Immobiliare "I Portali Spa" in esecuzione della Sentenza del TAR di Catania n. 1983/18" e invita l'Ente, qualora non sia già stato fatto, affinché vengano compiute le verifiche necessarie ad accertare eventuali responsabilità, trasmettendo a questo Organo di Revisione apposita relazione in merito alle azioni intraprese entro il termine di gg.30 dal rilascio del presente parere."*

Visto il sollecito dell'Avv. Pappalardo per la definizione della Sentenza del TAR di Catania n.1983/18;

Esaminata la proposta di deliberazione n. 2 del 04/02/2019 che riprende quanto già trasmesso in precedenza nella proposta di deliberazione di C.C. N. 69 del 18/12/2018;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio per la regolarità tecnica;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario per la regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria al Cap. 6642/2 del 29/01/2019;

Visto il decreto del legislativo n.267/2000;

Visto il regolamento di contabilità;

il Collegio **conferma in toto** quanto già espresso nel verbale n.29 del 27/12/2018.

Il Collegio invita, infine, l'Ente, ai sensi dell'art. 227 del TUEL, a trasmettere la deliberazione consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio e gli atti ad essa allegati alla Corte dei Conti.

Il presente parere debitamente sottoscritto, viene trasmesso, a mezzo pec, per essere allegato alla proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale nella prossima seduta.

Alle ore 10,10 viene redatto il presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Collegio dei Revisori

Dott.ssa Carolina Giardina

Dott. Pietro Giuseppe Famà

Dott. Gaspare Giuseppe Mulè

CloudMail T.net S.p.A.

contenzioso@comune.giardini-naxos.me.it

Re: Sentenza immobiliare i Portali n. 1983/2018

Da : g pappalardo

mar, 05 mar 2019, 11:48

<g.pappalardo@studiolegalepappalardo.eu>

Oggetto : Re: Sentenza immobiliare i Portali n. 1983/2018**A :** contenzioso@comune.giardini-naxos.me.it

Gent.ma Signora Sturiale,

La ringrazio per la Sua esaustiva comunicazione, ma rilevo che, ad oggi, dopo tre settimane dalla stessa, non vi è ancora un esito. Non sto agendo in esecuzione (con aggravio di costi per l'ente) solo in forza delle Sue cortesi assicurazioni. Tuttavia, ove non dovessi avere indicazioni certe a strettissimo giro, sarò costretto a procedere. Anche perché non vorrei che intervenissero circostanze ulteriori che impediscano il recupero in via ordinaria.

La ringrazio per la Sua solerte attenzione.

Avv. Giovanni Pappalardo

Da : "contenzioso@comune.giardini-naxos.me.it" contenzioso@comune.giardini-naxos.me.it

A : "Giovanni Pappalardo" g.pappalardo@studiolegalepappalardo.eu

Cc :

Data : Wed, 13 Feb 2019 10:43:24 +0100 (CET)

Oggetto : Re: Sentenza immobiliare i Portali n. 1983/2018

Gent.mo Avvocato, facendo seguito al colloquio telefonico del 12.02.2019 con la quale La SV ha richiesto notizie in merito alla pratica relativa alla sentenza n. 1983/18 della Società I Portali si comunica che la proposta n. 69 del 18.12.2018 è stata trasmessa ai Revisori dei Conti per il parere. Il Verbale dei Revisori è stato redatto il 27.12.2018 per cui la proposta non è stata possibile inserirla nell'ultimo Consiglio Comunale del 28.12.2018.

La proposta in questione è stata, in data 04.02.2019, riproposta e trasmessa ai revisori per il parere. Ad oggi non ancora pervenuto. L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti



L'Istruttore Amministrativo Sig. Sturiale Carmelina

Da : "Giovanni Pappalardo" <g.pappalardo@studiolegalepappalardo.eu>**A :** contenzioso@comune.giardini-naxos.me.it, "contenziosorusso"



Publicato il 22/10/2018

N. 01983/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01538/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1538 del 2016, proposto da:

Immobiliare "I Portali S.p.A.", in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Pappalardo, con domicilio eletto
presso il suo studio in Catania, v.le Vittorio Veneto, 59;

contro

Comune di Giardini Naxos, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato
e difeso dall'avvocato Mario Caldarera, con domicilio eletto presso lo studio
dell'avv. Anna Arena in Catania, via Firenze, 20;

per l'annullamento

-delle ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa n. 6 del
25-5-2016 e n. 9 del 26-7-2016 del Comune di Giardini Naxos;

-della nota prot. 3744 del 19-4-2016 e del verbale di accertamento PM n. 1534 del
9-3-2016 del Comando Polizia Municipale del medesimo Comune.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Giardini Naxos;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 settembre 2018 la dott.ssa Giuseppa Leggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Riferisce la parte ricorrente, Immobiliare "I Portali S.p.A.", che con ordinanza n. 12/UTC del 17/11/2015, il Comune di Giardini Naxos ingiungeva alla stessa di demolire due edifici rurali asseritamente abusivi, realizzati dalla ricorrente in località Ortogrande del medesimo Comune.

Afferma che per la realizzazione delle predette opere aveva richiesto il rilascio di concessione edilizia in data 08/10/2013, ma che, prudenzialmente, avanzava in data 19/01/2016 richiesta di accertamento di conformità ai sensi dell'art 36 del D.P.R. 380/2001 al Comune di Giardini Naxos e, in data 28/01/2016, richiesta di parere di conformità alla normativa sismica ai sensi dell'art. 110 della L.R. 4/2003 al Genio Civile di Messina.

La ricorrente riferisce, ancora, di avere impugnato la predetta ordinanza di demolizione innanzi a questo Tribunale, con ricorso iscritto al N.RG. 263/2016.

Il Comune portava avanti il procedimento repressivo avviato con l'ordinanza di demolizione n. 12/2015 e, in data 31.05.2016, notificava alla ricorrente l'ordinanza n. 6/2016, di ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa di Euro 20.000,00 ai sensi dell'art. 31, comma 4 bis, del DPR n. 380/2001, emessa a seguito di accertamento, in data 09.03.2016, di inottemperanza all'ordinanza di demolizione n. 12/U.T.C. del 17/11/2015.

La società ricorrente avanzava istanza di annullamento in autotutela dell'ordinanza n. 6/2016, e il Comune, nella data del 12 luglio 2016 prima emetteva provvedimento di diniego di concessione edilizia in sanatoria per i due fabbricati in

argomento, e successivamente, con verbale delle ore 11,30, tramite tavolo tecnico appositamente convocato per l'esame della pratica, decideva di sospendere il citato provvedimento di diniego che, nelle more, era stato protocollato e spedito.

Infine, in data 29 luglio 2016, la ricorrente riceveva la notifica dell'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 9/2016, avente medesimo contenuto della precedente ordinanza n. 6/2016.

Con il ricorso in esame, la Immobiliare "I Portali S.p.A." ha impugnato le predette ordinanze ingiunzioni di pagamento insieme agli altri atti indicati in epigrafe.

Il ricorso è affidato, in diritto, a censure di violazione e falsa applicazione dell'art. 31 del D.P.R. 380/2001, eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà, falsità ed insufficienza della motivazione in violazione dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, nr. 241, violazione del principio del legittimo affidamento così come enucleabile dall'art. 1 della L. 241/90, sviamento di potere e della causa tipica, violazione dell'art. 97 Cost., del principio di proporzionalità e imparzialità, carenza assoluta di istruttoria, ingiustizia grave e manifesta.

Parte ricorrente ha evidenziato che l'avvenuta presentazione dell'istanza di accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. 380/2001 avrebbe arrestato il procedimento repressivo degli abusi edilizi contestati dal Comune alla società ricorrente, con la conseguenza che nessuna ordinanza ingiunzione avrebbe potuto essere adottata fino alla conclusione del procedimento avviato con l'istanza di accertamento di conformità ex art. 36, dovendo tra l'altro l'amministrazione rinnovare il procedimento repressivo in caso di diniego di sanatoria.

Si è costituito in giudizio il Comune di Giardini Naxos, il quale ha preliminarmente chiarito che l'ordinanza ingiunzione n. 9/2016 deve essere considerata *tamquam non esset*, costituendo la stessa un mero duplicato della precedente ordinanza n. 6/2016; ha chiesto, nel merito, il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 723/2016 del 06.10.2016 la Sezione ha accolto la domanda cautelare proposta.

All'odierna udienza pubblica il ricorso è stato posto in decisione.

Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati.

Deve, in primo luogo, osservarsi che, a differenza di quanto ritenuto dalla ricorrente, a seguito della presentazione di un'istanza di sanatoria ex art. 36 d.p.r. n. 380/2001, l'Amministrazione non è tenuta ad emanare un nuovo ordine di demolizione.

Come, infatti, ripetutamente - e condivisibilmente - affermato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr., ex multis, *Cons. St., sez. VI, 25/09/2017 n. 4469; Cons. St., III, n. 5700/2015; TAR Catania, sez. III, n. 729/2018; Idem, sez. II, n. 460 del 15/02/2016*), in materia di abusivismo edilizio privato di efficacia un ordine di demolizione, precedentemente emesso, solo le (prime) domande di condono edilizio, presentate a norma della legge n. 47/1985, mentre le istanze di sanatoria ordinaria, proponibili in base all'art. 36 d.p.r. n. 380/2001, non rendono inefficace il provvedimento sanzionatorio pregresso, ma comportano solo un arresto temporaneo dell'efficacia della misura repressiva, che rimane sospesa e riacquista la sua efficacia soltanto nel caso di rigetto della domanda di sanatoria.

Invero, in caso di accoglimento della domanda di sanatoria, l'ordine di demolizione viene inevitabilmente meno per il venir meno del suo presupposto (il carattere abusivo dell'opera realizzata) in ragione dell'accertata conformità dell'intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso sia al momento della presentazione della domanda, mentre, in caso di rigetto il provvedimento sanzionatorio a suo tempo adottato riacquista la sua efficacia - che non era definitivamente cessata ma solo sospesa in attesa della conclusione del nuovo iter procedimentale - con la sola specificazione che il termine concesso per l'esecuzione spontanea della demolizione decorre dal momento in cui il diniego perviene a conoscenza dell'interessato, che non può rimanere pregiudicato dall'aver esercitato una facoltà di legge e deve, pertanto, poter usufruire dell'intero termine a lui assegnato per adeguarsi all'ordine, evitando così le conseguenze negative connesse alla mancata esecuzione dello stesso (sul

punto, cfr. Tar Liguria, I, n. 699/2013).

Ciò chiarito, è fondata la censura con la quale la società ricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001.

Infatti, in pendenza del procedimento di accertamento di conformità ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 – è pacifica la circostanza che in data 12 luglio 2016 il Comune ha adottato il provvedimento di diniego della sanatoria e contestualmente ne ha sospeso l'efficacia - nessuna ordinanza ingiunzione avrebbe potuto essere emessa a carico della ricorrente, atteso che l'art. 31 del DPR n. 380 citato consente l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria dopo la constatazione dell'inottemperanza all'ordine di demolizione (comma 4 bis), il cui accertamento può tuttavia intervenire solo dopo il decorso del termine dilatorio di novanta giorni dall'ingiunzione, termine entro il quale il responsabile dell'abuso può provvedere alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi (commi 3 e 4).

Pertanto, risultano illegittimi gli atti repressivi con cui il Comune di Giardini Naxos ha irrogato la sanzione pecuniaria alla ricorrente, in quanto adottati in un momento in cui era ancora pendente il procedimento di sanatoria e, dunque, in una fase in cui non risultando ancora accertata la natura abusiva delle opere, stante, appunto, la pendenza della domanda di sanatoria, nessun accertamento di inottemperanza avrebbe potuto essere eseguito.

Nel caso di specie e per quanto di interesse nel presente giudizio, l'ingiunzione di demolizione (che risulta sub iudice perché impugnata con altro ricorso) deve considerarsi sospesa fino alla definizione del procedimento di sanatoria, e solo in caso di definizione sfavorevole di tale procedimento la stessa potrà essere portata ad esecuzione, tenendo conto che il relativo termine di adempimento non potrà decorrere prima della comunicazione alla ricorrente dell'eventuale provvedimento di diniego di sanatoria.

Il ricorso deve, in conclusione, essere accolto con l'annullamento degli impugnati provvedimenti.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto annulla gli impugnati provvedimenti.

Condanna l'amministrazione resistente alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate in Euro 2.000,00 (duemila/00) oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Daniele Burzichelli, Presidente

Dauno Trebastoni, Consigliere

Giuseppa Leggio, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Giuseppa Leggio

IL PRESIDENTE

Daniele Burzichelli

IL SEGRETARIO

CloudMail T.net S.p.A.

contenziosorusso@comune.giardini-naxos.me.it

*contenzioso***Sentenza immobiliare I Portali - Contributo unificato****Da :** Giovanni Pappalardo
<g.pappalardo@studiolegalepappalardo.eu>

ven, 14 dic 2018, 12:42

1 allegato

Oggetto : Sentenza immobiliare I Portali - Contributo unificato**A :** contenziosorusso@comune.giardini-naxos.me.it,
contenzioso@comune.giardini-naxos.me.it

All'attenzione della sig.ra Sturiale.



Buongiorno,

Come da intese trasmetto copia quietanza di versamento del contributo unificato di € 650 per il ricorso R.G 1538/2016 da cui la sentenza n. 1983/2018.
Resto in attesa di cordiale riscontro.

Distinti saluti,

Avv. Giovanni Pappalardo
Avvocato Cassazionista - Dottore di Ricerca in Diritto Amministrativo
Viale Grotte Bianche, 117
95128 Catania
Tel. 095/551532
Fax 095/439509
Cell. 348/5507718

A.E. 1538/2016

1 cc 5/10/16 B

3 A

AGENZIA DELLE ENTRATE



COMUNICAZIONE DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO PER LE SPESE DEGLI ATTI GIUDIZIARI (D.P.R. 1 marzo 2001, n. 126)(1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE (2) di CATANIA

LA GENERALITÀ DELL'ATTORE O DEL RICORRENTE (3)

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE: **IMMOBILIARE I. MONTALI S.p.A.** NOME: _____ DATA DI NASCITA: _____

COMUNE (O STATO ESTERO) DI RESIDENZA (REDE SOCIALE): _____ PROV.: _____ INDIRIZZO (VIA, PIAZZA, NUMERO CIVICO): **VIALE GIUSTOFRONO ROVERBO B.** CAP.: _____

CODICE FISCALE - PARTITA IVA: **01611837181088715** SESSO: M F N. ALTRE PARTI ATTIVE, ECC.: _____

LA GENERALITÀ DEL CONVENUTO O DEL RESISTENTE

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE: **COMUNE DI QUADRINI NAXOS** NOME: _____ DATA DI NASCITA: _____

COMUNE (O STATO ESTERO) DI RESIDENZA (REDE SOCIALE): _____ PROV.: _____ INDIRIZZO (VIA, PIAZZA, NUMERO CIVICO): **PIAZZA ABBATE PACCIOLO** CAP.: _____

CODICE FISCALE - PARTITA IVA: _____ SESSO: M F N. ALTRE CONVENUTE, ECC.: _____

FIRMA (di chi esegue il versamento)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA SICILIA
SEZIONE DI CATANIA

16 SET 2016

ARRIVO 10743



(1) Da usare nei casi in cui le parti per costituirsi in giudizio non devono depositare la nota dell'iscrizione di ruolo o altro atto equipollente.
 (2) Ufficio Giudiziario edito.
 (3) La posizione A si riferisce in genere al soggetto processuale che introduce la fase del giudizio o della parte che effettua il versamento.
 4) Spazio per l'applicazione del contrassegno relativo al versamento.

16-09-2016

CloudMail T.net S.p.A.

contenziosorusso@comune.giardini-naxos.me.it

Sentenza immobiliare i Portali n. 1983/2018

Da : Giovanni Pappalardo
<g.pappalardo@studiolegalepappalardo.eu>

gio, 20 dic 2018, 09:27

Oggetto : Sentenza immobiliare i Portali n. 1983/2018

A : contenzioso@comune.giardini-naxos.me.it,
contenziosorusso@comune.giardini-naxos.me.it

Gent.ma sig.ra Sturiale,

In riferimento all'oggetto e in riscontro alla nota prot. 25556 del 13/11/2018, confermo che il calcolo ivi illustrato è corretto. A detto somma va aggiunto il rimborso del contributo unificato di € 650, come da quietanza di pagamento da me già trasmessaLe.

Colgo l'occasione per formularLe i miei più sinceri Aguri per le festività natalizie.

Cordiali saluti,

Avv. Giovanni Pappalardo
Avvocato Cassazionista - Dottore di Ricerca in Diritto Amministrativo
Viale Grotte Bianche, 117
95128 Catania
Tel. 095/551532
Fax 095/439509
Cell. 348/5507718

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 2 DEL 4.2.2019

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Giardini Naxos 21.01.2019



IL SEGRETARIO GENERALE
Dot.ssa Roberta Freni

Roberta Freni

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria di € 3.568.24 sull'intervento Cap. 6642.2 del bilancio comunale.

MP.5

Giardini Naxos, 28/01/2019



IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
Dot. Mario Cavallaro





Mario Cavallaro

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

Il Consigliere Anziano
(Avv. Arcidiacono)

Il Presidente del Consiglio
(Geom. D. Bevacqua)

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Roberta Freni)



Il sottoscritto Segretario Generale

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- Verrà affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal _____ come prescritto dall'art. 11, comma 1, L.R. 3.12.91, n. 44;
- Verrà affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal _____ perché immediatamente eseguibile;

Istruttore Amministrativo

Il Segretario Generale
Dott.ssa Roberta Freni

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi, dal _____ al _____

è divenuta esecutiva il giorno

è stata dichiarata immediatamente esecutiva

Istruttore Amministrativo

Il Segretario Generale
- Dott.ssa R. Freni -